

**Decreto legge recante
“Misure urgenti per il
contrasto alle frodi in
materia edilizia e
sull’elettricità prodotta da
impianti da fonti
rinnovabili**

**Decreto ANTI FRODI Testo Bollinato
Sintesi dei Contenuti**

25 febbraio 2022

Queste le novità in tema di cessione dei crediti d'imposta da 110% e *bonus* edilizi "minori" contenute nel DL in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 1 - MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE

Viene abrogato il co. 1 dell'art.28 del DL 4/2022 (che limita la cessione dei crediti da *bonus fiscali*) e si interviene direttamente nell'art.121, sostituendo *in toto* le lett a) e b) del co.1, che regolano, rispettivamente, l'opzione per lo sconto in fattura e quella per la cessione dei crediti corrispondenti ai *bonus fiscali* per l'edilizia (*Superbonus 110%*, *Bonus ristrutturazione* al 50%, *Ecobonus* e *Sismabonus ordinari*, *Bonus Facciate*).

Nello specifico, viene previsto che:

- il **credito d'imposta** generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti *bonus*, anche quando spettante all'impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, è cedibile una sola volta ad altri soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni.

In pratica, il beneficiario originario può cedere il bonus a qualsiasi altro soggetto, mentre chi lo acquista può utilizzarlo in compensazione o può cederlo ma solo a banche, intermediari finanziari, società di un gruppo bancario o imprese di assicurazioni. Questi ultimi soggetti potranno poi cedere il credito solo un'ulteriore volta e solo tra di loro.

Sono quindi ammesse al massimo 3 cessioni, dopo le quali non c'è più possibilità di trasferimento ed il credito deve essere utilizzato in compensazione.

- con effetto dalle **comunicazioni** relative alle prime cessioni o allo sconto in fattura **trasmesse** all'Agenzia delle Entrate **dal 1° maggio 2022**:
 - dopo la prima comunicazione, non è più ammessa la cessione parziale del credito d'imposta;
 - al **credito d'imposta** (derivante anche dallo sconto in fattura) viene **attribuito un codice identificativo univoco**, da riportare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

In sostanza, il beneficiario originario può continuare a cedere parzialmente il credito d'imposta (es, utilizzarlo in parte in dichiarazione dei redditi e in parte cederlo), mentre il soggetto che acquista il credito (o l'impresa che ha praticato lo sconto in fattura) può cederlo solo per intero.

Vengono invece confermati i co. 2 e 3 del medesimo art.28 del DL 4/2022, in base ai quali:

- i **crediti d'imposta** già oggetto di precedenti cessioni alla data del **17 febbraio 2022** (termine così prorogato, dal 7 febbraio, dal Prov. dell'Agenzia delle Entrate 37381 del 4 febbraio 2022)

possono essere oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli istituti finanziari;

- dalla data di entrata in vigore del DL 4/2022 (27 gennaio 2022), sono nulli tutti i contratti di cessione in violazione delle nuove disposizioni.

La nuova disciplina sulla cessione dei crediti d'imposta viene estesa al cd *Bonus alberghi* (credito d'imposta pari all'80% per la riqualificazione energetica ed antisismica delle strutture alberghiere – art.1, DL 152/2021-legge 233/2021), e le modalità attuative saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 2 - MISURE SANZIONATORIE CONTRO LE FRODI IN MATERIA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Con riferimento a tutti i bonus in edilizia, vengono **inasprite le sanzioni a carico dei tecnici asseveratori** e dei **soggetti che appongono il visto di conformità** nell'ipotesi in cui esponano **informazioni false o omettano informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell'intervento o sull'effettiva realizzazione** dello stesso, o attestino **falsamente la congruità delle spese**.

Tali soggetti vengono puniti con la **reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro**. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

È inoltre previsto l'**adeguamento delle polizze assicurative** che i medesimi tecnici devono stipulare. In particolare, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell'intervento oggetto delle stesse (superando così il limite minimo di 500.000 euro).

ART. 3 - TERMINI DI UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PENALE

Viene previsto che l'**utilizzo dei crediti d'imposta oggetto di sequestro** da parte dell'Autorità giudiziaria può **avvenire una volta cessati gli effetti del sequestro** stesso e i **termini di utilizzo dei crediti vengono aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro** medesimo.

Per la stessa durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno optato per la cessione dei bonus o per lo sconto in fattura.

ART. 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

È stato previsto che, per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, il riconoscimento dei benefici connessi ai diversi bonus edilizi, sarà consentito solo se nell'atto di affidamento dei lavori sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ciò, al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, come più volte richiesto dall'Ance, l'accesso ai suddetti benefici sarà limitato alle sole imprese regolari e qualificate che, applicando il contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia, garantiscono ai lavoratori adeguate tutele in termini di formazione e sicurezza sul lavoro.

Si rileva, inoltre, che l'indicazione del limite di importo pari a 70.000 euro comporterà la conseguente applicazione ai suddetti lavori anche dell'istituto della congruità.

Nell'ambito del citato art. 4 è stato, altresì, previsto che il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, dovrà essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Tale verifica dovrà essere effettuata, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per poter rilasciare, ove previsto, il visto di conformità.

È stato, inoltre, disposto che, per effettuare le verifiche relative all'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l'Agenzia delle Entrate, potrà avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse Edili.

Si rileva, infine, che tale misura sarà efficace decorsi 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto e si applicherà ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.